

# Comune di Malagnino

Provincia di Cremona

## PGT

### Piano di Governo del Territorio

ai sensi della  
L.R. 11.03.2005 n°12  
e successive modifiche ed integrazioni

adottato il  
approvato il

con del C.C. n°  
con del C.C. n°

## PGT - PREVISIONI DI PIANO

elaborato PGT.2.4.1

### PREVISIONI DI PIANO

### Piano per le attrezzature Religiose

Elaborato testuale

PROGETTISTA:

**MARCO TURATI** architetto

VIA GRADO N°11 - 26100 CREMONA

TEL/FAX 0372 28417

architetto@marcoturati.it

SINDACO:

sig. Eugenio Zini

ASSESSORE AL TERRITORIO:

sig. Donato Losito

**DAVIDE GEREVINI** dott. amb.

Valutazione Ambientale Strategica

**GIOVANNI BASSI** dott. geol.

Componente Geologica

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

arch. Gianfranco Lini



# Comune di Malagnino

PROVINCIA DI CREMONA

## **PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE**

allegato al Piano dei Servizi  
nell'ambito della Variante Generale al PGT  
ai sensi dell'art.72 – comma 3 LR 12/2005 e della LR 2/2015

Malagnino, 25.11.2025

# INDICE

## Sezione A - RELAZIONE

a.1	La disciplina urbanistica vigente in Reg. Lombardia	pag. 03
a.2	contenuti del Piano delle Attrezzature Religiose	pag. 06
a.3	il percorso per la redazione del Piano	pag. 07
a.4	l'istruttoria delle istanze pervenute	pag. 07
a.5	le previsioni del Piano	pag. 08

## Sezione B - NORME TECNICHE ATTUATIVE

Art. 1	Contenuti, finalità, durata del Piano delle Regole	pag. 09
Art. 2	Elaborati del Piano delle Attrezzature religiose	pag. 09
Art. 3	Ambito di applicazione	pag. 10
Art. 4	Disciplina delle attrezzature religiose esistenti	pag. 10
Art. 5	Disciplina delle nuove attrezzature religiose	pag. 11

## Sezione C - CARTOGRAFIA E LOCALIZZAZIONE

c.1	Tabella riepilogativa	pag. 13
c.2	Altri luoghi di culto locali significativi	pag. 13
c.3	Estratto capoluogo	scala 1:2.000 pag. 14
c.4	Estratto San Giacomo di Lovara	scala 1:2.000 pag. 15
c.5	Estratto San Michele	scala 1:2.000 pag. 16

## Sezione D - NOTAZIONI STORICHE

d.1 -	Note di storia dei luoghi di culto sul territorio	pag. 17
-------	---	---------

## Sezione E - ALLEGATI

LR 2/2015 - modifiche all'art.72 della LR 12/2005	pag. 23
Estratto CAPO III - LR 12/2005	pag. 25
Circolare Regionale 20.2.2017 n°3	pag. 30

## Sezione A

# RELAZIONE

### a.1 – LA DISCIPLINA URBANISTICA VIGENTE IN REGIONE LOMBARDIA

#### *Un lungo percorso di approdo al quadro vigente*

Con sentenza n°63 depositata il 24 marzo 2016 la Corte Costituzionale ha giudicato discriminatorie le condizioni che la legge regionale lombarda n°12 del 2005, come modificata dalla legge regionale n°2 del 2015, ha stabilito per l'applicabilità delle norme sugli edifici di culto agli enti delle confessioni non cattoliche e prive di intesa. La sentenza dichiara la Legge Regionale n°12/2005 in parte incostituzionale e in parte interpretabile secondo Costituzione.

La legge 31 marzo 2015 n°12 della Regione Lombardia dedica oggi il capo III, titolo IV, parte I (artt. 70/73) alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi.

A seguito della novella di cui alla L.R. n°2/2015, l'installazione di nuove attrezzature religiose è ammessa unicamente previa approvazione del Piano per le Attrezzature Religiose (art. 72, c. 2), *"atto separato facente parte del Piano dei Servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali"* (art. 72, c. 1).

Giova ripercorrere l'evoluzione della normativa in questione.

La previgente legge urbanistica della Regione Lombardia (L.R. 15 aprile 1975, n°51, Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia del patrimonio naturale e paesistico) nulla disponeva sul punto.

Sino al 2005, la materia era dunque affidata alla regolazione nazionale, anch'essa tuttavia sostanzialmente evanescente.

Con la legge n°12 del 2005 il legislatore regionale dedica il capo III del titolo IV della parte II alla disciplina della realizzazione di edifici di culto e di attrezzature religiose. Il corpo originario della L.R. 12/2005 esplicitava all'art. 70 le finalità della normativa, specificando che:

- a) Regione e i comuni concorrono a promuovere "la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica";
- b) le disposizioni di cui agli articoli 70/73 si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose, a condizione, tuttavia, che le seconde siano:
  - qualificate come tali in base a criteri desumibili dall'ordinamento;
  - caratterizzate da "una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo";
  - dotate di statuti che "esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali".
- c) La realizzazione di attrezzature religiose era in ogni caso subordinata alla "stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni interessate".

### *Le modifiche del 2011 alla L.R. 12/2005*

La normativa del 2005 viene in un primo tempo modificata all'art. 71 (Ambito di applicazione) inserendo tra le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi: c-bis) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

La lettera viene introdotta dalla legge regionale n. 3 del 21 febbraio 2011, pubblicata sul B.U.R.L. n. 8, suppl. del 25 febbraio 2011.

### *Le modifiche del 2015 alla L.R. 12/2005*

Il secondo, più sostanzioso, corpo di modifiche è intervenuto con la legge 3 febbraio 2015, n°2, specificamente intitolata "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n°12 - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi", pubblicata sul B.U.R.L. n°6 del 5 febbraio 2015.

L'articolo 1 della legge 3 interviene:

- sull'articolo 4, comma 2, primo periodo;
- sull'articolo 70, comma 2, sostituendo il comma 2 e inserendo i commi 2bis, 2ter e 2quater;
- sull'articolo 72, sostituendolo.

La nuova disciplina:

- subordina la realizzazione di nuove attrezzature alla predisposizione del "Piano per le attrezzature religiose", atto separato facente parte del Piano dei servizi (art. 72, c. 1 e 2), da approvarsi con la medesima procedura dei piani componenti il P.G.T. (art. 72, c. 3) e acquisiti i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine, oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura, al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica (art. 72, c. 4);
- assegna il termine di 180 giorni dal 6 febbraio 2015 (data di entrata in vigore della L.R. 2/2015) per l'approvazione del piano, in difetto potendosi procedere alla sua approvazione unicamente in uno con il PGT (art. 72, c. 5);
- indica contenuti puntuali e obbligatori del piano (art. 72, c. 7), escludendone tuttavia le attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della l.r. 2/2015 (art. 72, c. 8);
- sottopone il piano per le attrezzature religiose tra i piani sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (art. 4, c. 2);
- riformula i requisiti in base ai quali le disposizioni del capo III si applicano agli enti delle altre confessioni religiose (art. 70, c. 2bis);
- specifica la natura urbanistica delle convenzioni da stipulare con il comune interessato e impone la previsione, all'interno di queste, della "possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione" (art. 70, c. 2ter);

- istituisce la consulta regionale per il rilascio di parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti (art. 70, c. 2quater).

#### *Il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Con ricorso notificato il 3/7 aprile 2015 la presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato gli articoli:

- 70, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater;
- 72, commi 4, 5 e 7, lettere e) e g);
- della l.r. 12/2005 come modificati dall'art. 1, comma 1, lettere b) e c), della L.R. 2/2015, formulando otto motivi di censura.

#### *La Sentenza n°63/2016 della Corte Costituzionale*

La già richiamata sentenza n°63 del 23 febbraio 2016, depositata in cancelleria il 24 febbraio, ha dichiarato:

- a) fondate, per le ragioni di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, come modificata dalla legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, relativamente:
  - all'art. 70, c. 2-bis, limitatamente alle parole «che presentano i seguenti requisiti:» e alle lettere a) e b);
  - all'art. 70, c. 2-quater;
  - all'art. 72, c. 4;
  - all'art. 72, lettera e);
  - non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale relative:
    - all'art. 70, comma 2-ter, ultimo periodo, promossa in riferimento all'art. 19 della Costituzione;
    - all'art. 72, comma 7, lettera g), promossa in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 Cost;
- b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative:
  - all'art. 70, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, promossa in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lettera a), Cost., in relazione agli artt. 10, 17 e 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli artt. 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
  - all'art. 72, comma 4, ultimo periodo promossa in riferimento all'art. 19 Cost.;
  - all'art. 72, comma 5, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Il lungo percorso giuridico attraversato dalle vicende lombarde in questa materia ha introdotto sostanziali modifiche nelle disposizioni relative alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, imponendo conseguentemente una nuova metodologia di approccio della pianificazione comunale al tema dei luoghi di culto.

Le modifiche apportate al quadro legislativo, così come rettificata dalla sentenza della Corte Costituzionale, dispongono, infatti, in buona sostanza che *“le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del Piano dei Servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all’art. 70”* (ossia di tutte le confessioni religiose come indicato dall’art. 70 commi 1, 2 e 2-bis, della LR 12/2005).

L’intero Capo III della LR 12/2005 detta oggi “Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi” ed alcune ulteriori indicazioni possono essere attinte dalla Circolare di Regione Lombardia dedicata ai principi per la pianificazione delle attrezzature religiose (Circolare Regionale n°3 del 20.2.2017).

Predisponendo il Piano per le attrezzature religiose, l’Amministrazione Comunale di Malagnino, oltre che a conformarsi a quanto previsto dalla normativa regionale, ha, quindi, la possibilità di affrontare e dare risposta al tema della libertà di culto sul territorio comunale, individuando le attrezzature religiose esistenti e quelle di nuova previsione, dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali e valutate anche le istanze presentate dagli enti delle confessioni religiose.

#### a.2 - CONTENUTI DEL PIANO

Secondo la legislazione regionale il Piano per le attrezzature religiose deve prevedere:

- la presenza di *strade di collegamento* adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
- la presenza di adeguate *opere di urbanizzazione primaria* o, se assenti o inadeguate, ne prevede l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
- distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale (non ancora definite dalla Regione Lombardia);
- uno spazio da destinare a *parcheggio* pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell’edificio da destinare a luogo di culto. Il Piano dei Servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali.

Ai parametri urbanistici sopra elencati si aggiungono, oltre a quanto previsto dalla normativa in materia edilizia-urbanistica e dalla legislazione vigente in materia ambientale, anche i criteri edilizi da definirsi in sede di progettazione di cui all’art. 72 - comma 7- lettere f), g) della LR 12/2005:

- la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l’accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;



- la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.

#### a.3 - IL PERCORSO PER LA REDAZIONE DEL PIANO

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito del procedimento di formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, mediante apposito avviso con scadenza fissata il 31 marzo 2023, ha dato la possibilità di manifestare interesse per la localizzazione di nuove attrezzature pubbliche. L'avviso chiariva che, l'eventuale insediamento di nuove attrezzature religiose all'interno del territorio comunale, nel rispetto dell'obiettivo di non prevedere ulteriore consumo di suolo, avvenisse tramite l'utilizzo di immobili esistenti potenzialmente idonei ad accogliere attrezzature religiose e conseguentemente da destinare a tale funzione all'interno del Piano dei Servizi in via di definizione.

Tale avviso ha integrato il precedente e più generale avviso di manifestazione di interesse emanato a seguito dell'avvio del procedimento di formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio.

Considerando infatti che il Piano per le Attrezzature Religiose segue, ai sensi dell'art. 72 - comma 3 della LR 12/2005, la stessa procedura di approvazione del Piano di Governo del Territorio e che i comuni che intendevano prevedere nuove attrezzature religiose erano tenuti ad adottare e approvare il Piano per le Attrezzature Religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della LR 2/2015 (approvata il 03/02/2015 e pubblicata sul BURL n°6, suppl. del 5.2.2015) decorso il quale il Piano per le attrezzature religiose deve essere approvato unitamente al nuovo Piano di Governo del Territorio, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno inserire la redazione del Piano delle Attrezzature Religiose nell'ambito della procedura di revisione del Piano di Governo del Territorio.

#### a.4 - L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE

Complessivamente, nell'ambito di questo percorso procedurale, è pervenuta all'Amministrazione Comunale n°1 istanza contenente la richiesta di riconoscimento di un luogo di culto all'interno di un immobile a San Giacomo di Lovara, ove realizzare di nuova attrezzatura religiosa denominata Chiesa Evangelica. La valutazione di tale istanza da parte dell'Amministrazione Comunale e dell'Ufficio Tecnico ha contribuito alla definizione del presente PAR, nonché degli atti di PGT che verranno a breve adottati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Nello specifico, l'istanza pervenuta dalla proprietà dell'immobile, sigg. Mazzolari di Grontardo (CR) in data 7.7.2021, si presentava:

- priva di ogni riferimento alla tipologia di culto di cui si richiedeva genericamente l'abilitazione;

- priva di Statuto dell'Associazione o Ente promotore dell'iniziativa (da cui desumere i requisiti minimi di ammissibilità previsti dalla Legge Regionale);
- priva del necessario atto d'impegno al vincolo ventennale dell'immobile a tale destinazione d'uso;

Inoltre, l'immobile esistente proposto, collocato all'incrocio tra le via San Michele e Giuseppina, entrambe Provinciali (SP n°26 e SP n°87), presenta le seguenti criticità:

- carenza delle caratteristiche fisiche minime indispensabili per accogliere le funzioni di culto richieste (in particolar modo assenza di parcheggi nelle quantità minime precisate dal dispositivo di legge), di servizi igienici accessibili ai disabili, di spazi di accoglienza rispettosi delle norme di legge sulla sicurezza e la prevenzione incendi;
- inclusione nella fascia di rispetto stradale di entrambe le Provinciali;
- pericolosità dell'incrocio;

Si evidenzia infine che, già nei mesi successivi all'istanza, in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, erano state segnalate attività religiose nell'immobile e nelle aree pertinenziali adiacenti, caratterizzate altresì dall'installazione di strutture permanenti non autorizzate (capannoni e gazebo realizzati con struttura metallica e tamponamenti perimetrali in plastica, nel cortile esterno del fabbricato) a distanza incongrua dalle strade, dai confini e dai fabbricati esistenti.

La somma di tali criticità ha determinato al momento il mancato accoglimento dell'istanza avanzata e la conseguente esclusione dell'immobile dalle aree che il presente Piano abilita al futuro potenziale svolgimento di attività di culto sul territorio comunale.

#### a.5 - LE PREVISIONI DEL PIANO

Il Piano delle Attrezzature Religiose, quale documento del Piano dei Servizi e della Variante Generale al PGT, è stato dunque predisposto sulla scorta del censimento delle strutture religiose esistenti e regolarmente assentite alla data di adozione della Variante al PGT, nonché delle istanze giacenti e pervenute al protocollo comunale entro tale data.

Di seguito vengono pertanto individuati, sia in formato tabellare, sia in formato cartografico, i servizi religiosi rilevati attraverso l'attività ricognitiva condotta durante la formazione del Piano dei Servizi e che le previsioni di Piano confermano ("attrezzature religiose esistenti").

Non sono stati al momento indicati altri ambiti territoriali, diversi da quelli già esistenti, all'interno dei quali sia possibile, in alternativa alla previsione urbanistica definita per il comparto dal Piano delle Regole, insediare nuovi servizi religiosi ("attrezzature religiose di progetto").

## Sezione B

# NORME TECNICHE ATTUATIVE

### Articolo 1

#### CONTENUTI, FINALITÀ, DURATA DEL PIANO DELLE REGOLE

1. Il Piano per le Attrezzature Religiose (P.A.R.) costituisce articolazione del Piano di Governo del Territorio, essendo atto separato facente parte del Piano dei Servizi, ed è predisposto ai sensi dell'art. 72 della L.R. 11 marzo 2005 n°12 e s.m.i..

2. Il Piano per le attrezzature religiose individua e disciplina:

- gli edifici o le aree che accolgono attrezzature religiose, regolarmente assentite, esistenti;
- gli edifici o le aree che sono destinate ad accogliere nuove attrezzature religiose, dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali e valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose, di cui all'art. 70 della L.R. 12/2005 e i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione Italiana, in particolare la parità di diritti tra uomo e donna.

3. Il Piano per le Attrezzature Religiose, analogamente al Piano dei Servizi, non ha termini di validità ed è sempre modificabile al fine di un suo costante aggiornamento.

### Articolo 2

#### ELABORATI DEL PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE

1. Il Piano per le Attrezzature Religiose è suddiviso nelle 3 seguenti Sezioni, raccolte in un unico fascicolo:

- Sezione 1: "Relazione";
- Sezione 2: "Norme di attuazione del Piano delle Attrezzature Religiose";
- Sezione 3: "Cartografia per estratto territoriale delle Attrezzature religiose esistenti e di previsione".

2. Le attrezzature religiose individuate nella cartografia allegata "Attrezzature religiose esistenti e di previsione" sono distinte in:

- attrezzature religiose esistenti, regolarmente assentite, insistenti su aree/edifici, per le quali è individuata una pertinenza cartograficamente rappresentabile;
- attrezzature religiose esistenti, regolarmente assentite, riferite a porzioni di un edificio, per le quali non è individuabile una pertinenza cartograficamente rappresentabile;
- edifici o aree destinate ad accogliere attrezzature religiose di nuova previsione, individuate a seguito della valutazione delle richieste specifiche da parte delle diverse confessioni religiose.

### Articolo 3

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Si considerano attrezzature religiose:

- gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici, compresa l'area destinata a sagrato;
- gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari, che non abbiano fini di lucro;
- gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone, in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

2. Per le attrezzature religiose esistenti si applicano le disposizioni del Piano dei Servizi; è consentita la realizzazione di manufatti provvisori secondo la normativa nazionale.

4. Le attrezzature religiose di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, secondo le disposizioni normative vigenti, ivi comprese le norme richiamate in premessa.

5. In riferimento alle attrezzature per servizi religiosi interamente costruite con contributi pubblici, nonché a quelle realizzate su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose, vige il vincolo di destinazione d'uso per almeno vent'anni dall'erogazione del contributo, ai sensi dell'art. 71, comma 3, della L.R. 12/2005.

6. Sulle aree e gli immobili, per i quali il presente Piano preveda la possibilità di insediare nuove attrezzature religiose, trovano applicazione le disposizioni di cui al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi.

7. L'effettiva realizzazione dell'attrezzatura religiosa comporta altresì un vincolo ventennale di destinazione d'uso degli immobili, che dovrà essere registrato con atto notarile e depositato presso l'Amministrazione Comunale in allegato alla pratica edilizia di adeguamento dei locali e/o cambio di destinazione d'uso.

### Articolo 4

#### DISCIPLINA DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE ESISTENTI

1. Le attrezzature religiose esistenti e regolarmente assentite all'entrata in vigore della Legge Regionale n°2/2015 recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2015, n°12 – Principi per la pianificazione delle attrezzature religiose" sono da ritenersi confermate nel loro uso, fatta salva la verifica della loro legittimità.

2. Per le attrezzature religiose esistenti riportate e per quelle non indicate nel Piano per le Attrezzature Religiose vale il relativo provvedimento o titolo abilitativo legittimo.

3. Per le attrezzature religiose esistenti ricadenti nei Parchi Regionali e/o nelle aree di vincolo o tutela paesaggistica, vigono l'azzonamento e le connesse normative di attuazione dei rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento (PTCP).

## Articolo 5

### DISCIPLINA DELLE NUOVE ATTREZZATURE RELIGIOSE

1. Nell'elaborato cartografico per estratto che segue, denominato "Attrezzature religiose esistenti e di previsione" sono indicati, con apposita campitura, le aree o gli edifici dove possono essere realizzate nuove attrezzature religiose.

2. La realizzazione di nuove attrezzature religiose non è consentita al di fuori delle aree e degli edifici individuati dal presente Piano. La realizzazione di nuove attrezzature religiose al di fuori delle aree o edifici individuati dal presente piano è subordinata ad approvazione di variante al piano stesso.

3. La potenzialità edificatoria e la disciplina urbanistico edilizia di riferimento sono definite dalla specifica norma di zona indicata nella tavola delle Previsioni del Piano delle Regole/PGT vigente.

4. La realizzazione di nuove attrezzature religiose è subordinata al soddisfacimento dei criteri urbanistici ed edilizi definiti dalla L.R. 12/2005 e dalla normativa in materia edilizia-urbanistica, nonché al rispetto della legislazione vigente in materia ambientale. L'istanza di parere preliminare per l'insediamento in edifici esistenti di nuove attrezzature religiose deve essere accompagnata da apposita relazione che dimostri la compatibilità della nuova attrezzatura religiosa sotto il profilo del traffico e dell'accessibilità pedonale e ciclabile. L'amministrazione comunale provvederà all'istruttoria della suddetta istanza, corredata dalle eventuali proposte di opere eventualmente necessarie di soddisfacimento dei requisiti urbanistici, ambientali, acustici, igienico-sanitari, etc. A seguito di provvedimento favorevole di massima emesso dall'amministrazione comunale in merito all'istanza di parere preliminare, il proponente dell'insediamento potrà presentare idonea pratica edilizia, che seguirà l'iter di legge per l'eventuale ottenimento del titolo edilizio.

L'istanza va altresì accompagnata dallo Statuto dell'Ente promotore delle attività di culto, dal titolo di disponibilità degli immobili e dalla dichiarazione di impegno, da parte della proprietà, alla sottoscrizione del vincolo ventennale di destinazione d'uso. previsto dalla legge vigente.

5. La realizzazione di nuove attrezzature religiose è subordinata al rilascio di Permesso di Costruire convenzionato.



## Sezione C

# CARTOGRAFIA E LOCALIZZAZIONE

### c.1 - TABELLA RIEPILOGATIVA

<i>n</i>	<i>funzione</i>	<i>localizzazione</i>	<i>culto</i>
1	Chiesa di San Michele Sette Pozzi	Via Papa Giovanni XXIII Malagnino - capoluogo	cattolico
2	Chiesa di Santi Giacomo e Filippo	Via San Giacomo al Campo San Giacomo di Lovara	cattolico
3	Oratorio del capoluogo	Via Stradivari Malagnino - capoluogo	cattolico
4	Oratorio di San Michele Sette Pozzi	Via Papa Giovanni XXIII San Michele	cattolico
5	Oratorio di San Giacomo	Via San Giacomo al Campo San Giacomo di Lovara	cattolico

### c.2 - ALTRI LUOGHI DI CULTO LOCALI DEGNI DI SEGNALAZIONE

- Santella mariana a ricordo della demolita Chiesa di Sant'Ambrogio – via Sant'Ambrogio - Capoluogo
- Oratorio privato dedicato alla Presentazione di Maria Vergine al Tempio nell'ambito della Cascina di Casal Malombra
- Oratorio privato nell'ambito della Cascina Vigolo
- Oratorio privata dedicato a Sant'Anna nell'ambito della Cascina Malongola
- Madonna del lavandino presso la Cascina Visnadello

Altre edicole, cippi e immagini votive si rinvencono nelle caschine, in prossimità dei Cimiteri e dei luoghi testimoni di accadimenti particolari sul territorio Comunale.

c.3 - ESTRATTO DEL CAPOLUOGO





c.4 - ESTRATTO DELLA FRAZIONE DI SAN GIACOMO DI LOVARA



c.5 - ESTRATTO DELLA FRAZIONE DI SAN MICHELE



## Sezione D

# NOTAZIONI STORICHE

### d.1 - NOTE DI STORIA DEI LUOGHI DI CULTO SUL TERRITORIO

Riguardo alla storia dei luoghi di culto malagninesi è bene segnalare che la ripartizione ecclesiastica in questo territorio risulta da molti anni assai complessa. Attualmente sul territorio persistono infatti la Chiesa Parrocchiale dei SS. Giacomo e Filippo, collocata in frazione San Giacomo di Lovara, sul tracciato della strada provinciale n°26, tra la via Postumia e la via Giuseppina, nonché la Chiesa Parrocchiale di San Michele Sette Pozzi, sullo stesso tracciato più a nord.

L'antica chiesa di Sant'Ambrogio, che dà il nome alla via principale del paese dove è collocato il municipio e dove sono presenti i servizi dell'attuale centro paese, è stata invece distrutta.

Quest'ultima risulta già documentata nel 1170.

*Sancti Ambrosii Strinathoris* non fu mai parrocchia, dipendeva da San Michele Sette Pozzi, o Dall'Olmo, ed era di proprietà della cattedrale di Cremona.

Nel 1778, ormai dismessa ed in avanzato degrado, venne, per volere del futuro vescovo Omobono Offredi, atterrata, ridotta poi in abitazione con annessa storica osteria detta de *la Caróol*.

Una piccola edicola collocata all'ingresso del rustico, ormai priva della statua della Madonna, è l'unica traccia che ne rimane dopo i recenti restauri.

La chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, documentata dal XIV secolo risulta eccentrica rispetto all'abitato attuale del centro comune. L'antica dedizione di *Sancti Micaelis de Ulmo* ("dell'olmo"), poi divenuta *Septem puteorum* ("sette pozzi") rimanda a paesaggi dove l'albero, in questo caso l'olmo, collocato in un'area presso la chiesa identificava un territorio che era particolarmente ricco di acque, da qui la seconda denominazione che è arrivata sino a noi.

La chiesa di San Michele nel 1385 risultava sotto la giurisdizione pievana di San Geminiano, oggi Pieve d'Olmi e l'antichità dell'edificio è documentata dalle tracce di antiche parti murarie emerse durante gli ultimi restauri.

Sulla chiesa dei SS. Giacomo e Filippo a San Giacomo Lovara non sono reperibili molte notizie ma l'area dove è insediato l'edificio sacro è documentata già dalla metà del secolo XIII (1248), come *Sanctum Jacopinum de Campo Irtondo*.

La parrocchia comprende la località detta Lovaria, documentata fin dal 1033 che vedeva la presenza di campi di proprietà dei monaci di San Lorenzo di Cremona. Dai recenti studi dello studioso Giorgio Milanese si evince l'esistenza di una chiesa romanica a navata unica.

Le poche tracce murarie risalenti al Medioevo risultano alla base del campanile, nella parte est dell'edificio che fu più volte rimaneggiato nel corso dei secoli.

(fonte Wikipedia – novembre 2025)

## MALAGNINO IL PAESE SENZA CHIESA MA RICCO DI CASCINE CON CAPPELLE DI CLUTO ABBANDONATE

Nei secoli passati poi, vista l'estensione del territorio comunale costituito da numerose cascine e frazioni, le funzioni religiose venivano celebrate anche nelle chiese di Casalmalombra, Vigolo e Malongola.

In realtà, nell'abitato di Malagnino un luogo di culto esisteva ed era pure molto antico: parliamo della maestosa chiesa dedicata a *Sancti Ambrosii Strinathoris*, le cui tracce ci riportano intorno all'anno 1170. Del resto, ancora oggi quel tratto di Via Postumia che attraversa l'abitato di Malagnino porta il nome di Via Sant'Ambrogio, proprio in virtù del fatto che lì esisteva l'antica chiesa. Anche in passato però, non fu mai parrocchia: dipendeva da San Michele Sette Pozzi (o Dall'Olmo) ed era di proprietà della cattedrale di Cremona. La sua presenza è registrata fino alla fine del 1700, quando venne abbattuta perché ormai in malora e cadente: la scelta venne presa nel 1778 da Omobono Offredi, che dopo una decina di anni sarebbe divenuto Vescovo di Cremona.

Al suo posto venne edificato un complesso di edifici che pure erano destinati al sollievo ed al conforto delle anime, ma con uno "spirito" decisamente più terreno: lì sorse, infatti, la storica osteria 'De la Caròol', che comunque conservò traccia del passato religioso mantenendo una santella contenente una statua della Madonna.

Nel tempo poi la vecchia osteria fu sostituita da altre attività commerciali, la statua di Maria venne rimossa e della santella si perse praticamente ogni memoria. Ne resta oggi solo la sagoma nel muro sotto il porticato del bar di Via S. Ambrogio.

Ancora presente invece la bella chiesa di Casalmalombra, che dista alcuni chilometri dal capoluogo di Malagnino e che addirittura sconfina verso il territorio di Pieve d'Olmi, essendo al di là della Via Giuseppina, oltre la località "Casotta".

Arriviamo qui all'oratorio dedicato alla Presentazione di Maria Vergine al Tempio, edificato all'ingresso della cascina Casal Malombra, che deve il suo nome agli antichi proprietari, i de Malumbris -o de Malombris - appunto, come si legge su alcuni documenti del 1196, che riportano i possedimenti del territorio.

I documenti ci spiegano che Casalmalombra nel XVI secolo (da documenti del 1562 e del 1634) era un Comune autonomo, ma successivamente nel 1757 fu accorpato a Settepozzi e Santa Lucia Lama, durante il dominio di Maria Teresa d'Austria; arriviamo quindi al 1858, quando venne unito a Malagnino in un unico Comune, insieme a tutte le altre Frazioni e Località sparse.

Tornando all'oratorio, fu eretto nel XVIII secolo con tutta probabilità su una pre-esistente Pieve (come era prassi nei secoli passati) dalla famiglia Grasselli, all'epoca proprietari del possedimento. Oggi è una chiesa privata che viene aperta alla celebrazione della messa solo in occasioni particolari; quello che è curioso raccontare è che, quando fu rimossa la tela che decorava la pala d'altare, per

essere conservata in un luogo più consono, si scoprì che sul muro era presente un affresco che rappresentava lo stesso identico soggetto della tela che lo ricopriva.

Anche Vigolo fu Comune autonomo nei secoli passati; nel corso del Seicento divenne possedimento della ricca famiglia Rota, che ne fece ristrutturare una parte per renderla la residenza estiva ed in quegli anni venne anche realizzato un oratorio privato in stile barocco.

Era invece un 'micropaese' la grande cascina della Malongola, dove un tempo sorgeva anche un importante mulino sul canale Gambalone: botteghe ed attività artigianali erano presenti all'interno della grande corte ed attive fino alla prima metà del 1900. Oggi l'imponente fabbricato, ben visibile dalla 'Mantova Vecchia', è praticamente disabitato: l'animata comunità agricola che qui visse per generazioni lentamente si disperse negli anni '60 del secolo scorso, quando la cascina iniziò a spopolarsi perché gli abitanti si trasferirono altrove in cerca di lavori diversi dalle attività agricole che, via via, venivano svolte da moderne attrezzature e macchinari.

A distanza di quasi un secolo dall'inizio di questo processo di spopolamento, rimane ancora di vedetta l'oratorio dedicato a Sant'Anna, che per primo accoglie chi si avvicina alla cascina. La facciata scrostata, rigorosamente rivolta ad Ovest, è imponente e reca una lapide su cui si riesce a leggere ancora una data: '1696'. Pochi anni fa questa chiesa fu oggetto di un furto sacrilego quando i proprietari si accorsero che dal suo interno erano state trafugate una tela ed alcuni quadri di una via crucis: un gesto odioso che, al netto del valore economico della refurtiva, segna un triste sfregio ad un luogo sacro.

*(Michela Garatti in Cremona Sera del 19.6.2023)*

il progettista del PGT  
architetto Marco Turati



Malagnino, 25.11.2025

*Allegati:*

- LR 2/2015 – modifiche all'art.72 della LR 12/2005
- Capo III della LR 11.3.2005 n°12
- Circolare Regionale 20.2.2017 n°3



Sezione D

## **ALLEGATI:**

- *Capo III della LR 11.3.2005 n°12*
- *LR 2/2015 – modifiche all'art. 72 della LR 12/2005*
- *Circolare Regionale 20.2.2017 n°3*





## **LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2015, N°2**

### **Modifiche alla LR 11 marzo 2005, n°12 (Legge per il Governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi**

*(B.U.R.L. n.6 del 5 febbraio 2015)*

Art. 1. (Modifiche alla L.R. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, dopo le parole «il documento di piano di cui all'articolo 8,» sono aggiunte le seguenti: «il piano per le attrezzature religiose di cui all'articolo 72,»;

b) il comma 2 dell'articolo 70 è sostituito dai seguenti:

«2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì agli enti delle altre confessioni religiose che presentano i seguenti requisiti:

a) presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo;

b) i relativi statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo gli enti delle confessioni religiose di cui ai commi 2 e 2-bis devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato. Le convenzioni prevedono espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione.

2-quater. Per consentire ai comuni la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, viene istituita e nominata con provvedimento di Giunta regionale, che stabilisce anche composizione e modalità di funzionamento, una consulta regionale per il rilascio di parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2-bis. La consulta opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.»;

c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

«Art. 72. (Piano per le attrezzature religiose)

1. Le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono

dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70.

2. L'installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il piano di cui al comma 1; senza il suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni di cui all'articolo 70.

3. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani componenti il PGT di cui all'articolo 13.

4. Nel corso del procedimento per la predisposizione del piano di cui al comma 1 vengono acquisiti i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali. Resta ferma la facoltà per i comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale.

5. I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi". Decorso detto termine il piano è approvato unitamente al nuovo PGT.

6. Il piano delle attrezzature religiose può avere valenza sovracomunale, sulla base di una convenzione tra comuni limitrofi che individua il comune capofila. La procedura di cui all'articolo 4 deve avvenire singolarmente in ogni comune. Il provvedimento finale e conclusivo della procedura è unico e ne è responsabile il comune capofila. Il piano delle attrezzature religiose sovracomunale costituisce parte del piano dei servizi dei singoli comuni che hanno aderito alla convenzione di cui sopra.

7. Il piano delle attrezzature religiose deve prevedere tra l'altro:

a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;

b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;

c) distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale;

d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali;

e) la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell'ordine;

f) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;

g) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della legge recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi.».

Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

e.2 – ALLEGATO NORMATIVO

## **LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N°12**

### ***Legge per il Governo del Territorio***

*(novellata dalla LR 2/2015)*

*(B.U.R.L. n°11 del 16 marzo 2005, 1° S.O.)*

## **CAPO III - NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI**

Art. 70. (Finalità)

1. La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì agli enti delle altre confessioni religiose [che presentano i seguenti requisiti] :

(alinea in parte e lettere a) e b) dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63)

*[a) presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo;*

*b) i relativi statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione.]*

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo gli enti delle confessioni religiose di cui ai commi 2 e 2-bis devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato. Le convenzioni prevedono espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione.

[2-quater. Per consentire ai comuni la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, viene istituita e nominata con provvedimento di Giunta regionale, che stabilisce anche composizione e modalità di funzionamento, una consulta regionale per il rilascio di parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2-bis. La consulta opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.]

*(i commi da 2 a 2-quater hanno sostituito il comma 2 ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera b), legge reg. n. 2 del 2015)*

*(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63)*

3. I contributi e le provvidenze disciplinati dalla presente legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell'edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi dei comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

#### Art. 71. (Ambito di applicazione)

1. Sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
- c-bis) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

2. Le attrezzature di cui al comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell'articolo 44, comma 4.

3. Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al presente capo non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno venti anni dall'erogazione del contributo. Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari, i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle

aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

**Art. 72. (Piano per le attrezzature religiose)**

*(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), legge reg. n. 2 del 2015)*

1. Le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70.

[\[2. L'installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il piano di cui al comma 1; senza il suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni di cui all'articolo 70.\]](#)

*(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, 5 dicembre 2019, n. 254)*

3. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani componenti il PGT di cui all'articolo 13.

4. Nel corso del procedimento per la predisposizione del piano di cui al comma 1 vengono acquisiti i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali. [\[Resta ferma la facoltà per i comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale.\]](#)

*(secondo periodo del comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63)*

5. I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi". [\[Decorso detto termine il piano è approvato unitamente al nuovo PGT.\]](#)

*(secondo periodo del comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, 5 dicembre 2019, n. 254)*

6. Il piano delle attrezzature religiose può avere valenza sovracomunale, sulla base di una convenzione tra comuni limitrofi che individua il comune capofila. La procedura di cui all'articolo 4 deve avvenire singolarmente in ogni comune. Il provvedimento finale e conclusivo della procedura è unico e ne è responsabile il comune capofila. Il piano delle attrezzature religiose sovracomunale costituisce parte del piano dei servizi dei singoli comuni che hanno aderito alla convenzione di cui sopra.

7. Il piano delle attrezzature religiose deve prevedere tra l'altro:

- a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
- b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
- c) distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale;
- d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali;
- [\[e\) la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell'ordine;\]](#)  
*(lettera dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63)*
- f) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
- g) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della legge recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi.

Art. 73. (Modalità e procedure di finanziamento)

1. In ciascun comune, almeno l'8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è ogni anno accantonato in apposito fondo, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate all'articolo 71, nonché per interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie. Tale fondo è determinato con riguardo a tutti i permessi di costruire rilasciati e alle denunce di inizio attività presentate nell'anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso ed è incrementato di una quota non inferiore all'8 per cento:

- a) del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria;
- b) del valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
- c) di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

2. I contributi sono corrisposti agli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70 che ne facciano richiesta. A tal fine le autorità religiose competenti, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna confessione, presentano al comune entro il 30 giugno di ogni anno un programma di massima, anche pluriennale, degli interventi da effettuare, dando priorità alle opere di restauro e di risanamento conservativo del proprio patrimonio architettonico esistente, corredato dalle relative previsioni di spesa.

3. Entro il successivo 30 novembre, il comune, dopo aver verificato che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrino tra quelli di cui all'articolo 71, comma 1, ripartisce i predetti contributi tra gli enti di cui all'articolo 70 che ne abbiano fatto istanza, tenuto conto della consistenza ed incidenza sociale nel comune delle rispettive confessioni religiose, finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine presentati. Tali contributi, da corrispondere entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione, sono utilizzati entro tre anni dalla loro assegnazione e la relativa spesa documentata con relazione che gli enti assegnatari trasmettono al comune entro sei mesi dalla conclusione dei lavori.

4. É in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il comune attraverso convenzioni nel caso in cui il comune stesso od i soggetti attuatori di piani urbanistici provvedano alla realizzazione diretta delle attrezzature di cui all'articolo 71.

5. Nel caso in cui non siano presentate istanze ai sensi del comma 2, l'ammontare del fondo è utilizzato per altre opere di urbanizzazione.

**CIRCOLARE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2017 N°3**

***Indirizzi per l'applicazione della Legge Regionale 3 Febbraio 2015, n°2 "Modifiche alla Legge Regionale 11 Marzo 2005, n°12 (Legge per il Governo del Territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per Servizi Religiosi"***







## Regione Lombardia LA GIUNTA

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA'  
METROPOLITANA

CIRCOLARE REGIONALE del 20/02/2017 - N° 3

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2015, N.2 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO) - PRINCIPI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER SERVIZI RELIGIOSI"

Al fine della corretta applicazione delle disposizioni previste dalla l.r. 12/2005 "Legge per il governo del territorio", come modificata dalla l.r. 2/2015 "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi", si forniscono di seguito alcuni chiarimenti riguardo alla disciplina della realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate ai servizi religiosi.

### **Ambito di applicazione (art. 71, l.r. 12/2005): associazioni e centri culturali**

L'art. 71 della l.r. 12/2005 definisce l'ambito di applicazione della normativa prevista in materia di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, disponendo che costituiscono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi anche *"gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali"* (comma 1, lettera c bis).

Ciò comporta che, per verificare la riconducibilità o meno, ad esempio, di una associazione culturale all'ambito di applicazione della norma, vanno considerate le finalità come desumibili dallo statuto dell'associazione o, in alternativa, come ricavabili dalle modalità aggregative della stessa.

Pertanto, qualora le finalità religiose non siano contemplate dallo statuto, è opportuno mettere in evidenza che la norma attribuisce valore anche alle finalità aggregative, ovvero ai motivi per i quali gli associati si ritrovano.

Tali motivi si ricavano attraverso la sussistenza di elementi oggettivi, che

consentono di giungere alla conclusione che la sede dell'associazione/centro culturale è luogo dedicato non occasionalmente all'esercizio del culto o alla professione religiosa.

Pertanto, laddove gli incontri e i ritrovi finalizzati alla preghiera o alla professione religiosa abbiano carattere non occasionale e non saltuario, l'immobile, sede dell'associazione, sarà da considerarsi tra le "attrezzature d'interesse comune per servizi religiosi" e, come tale, assoggettato alla speciale disciplina della l.r. 12/2005.

Infatti, un centro culturale o altro luogo di riunione nel quale si svolgano saltuariamente preghiere religiose non si può qualificare, ai predetti fini, "luogo di culto", tanto più ove si consideri che non rileva, di norma, ai fini urbanistici l'uso di fatto dell'immobile in relazione alle molteplici attività umane che il titolare è libero di esplicare (cfr. Sentenza TAR Lombardia n. 2486/2013).

Al riguardo, si ricorda che anche gli immobili destinati ad attività di formazione religiosa rientrano tra le "attrezzature d'interesse comune per servizi religiosi" e, in quanto tali, rientrano nell'ambito di applicazione della l.r. 2/2015 (art. 71, comma 1, lettera b), l.r. 12/2005).

Spetta ai comuni la verifica relativa alla sussistenza delle finalità statutarie o aggregative nonché della natura né saltuaria né occasionale delle attività, da ricondurre alla religione, svolte dalle associazioni e dai centri culturali.

### **Mutamenti di destinazione d'uso di immobili**

Occorre richiamare in materia anche quanto previsto dall'art. 52 della l.r. 12/2005, nella parte in cui dispone che *"I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire"*, il cui rilascio è subordinato alla verifica di conformità allo strumento urbanistico comunale, con particolare riferimento al piano delle attrezzature religiose.

### **Piano delle attrezzature religiose. Nuove attrezzature religiose e nuovo PGT (art. 72, l.r. 12/2005)**

In base all'art. 72, comma 2, della l.r. 12/2005, come sostituito dalla l.r. 2/2015, l'installazione di "nuove attrezzature religiose" presuppone il piano delle attrezzature religiose, senza il quale *"non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa"* da parte di tutte le confessioni religiose.

Secondo quanto disposto dal comma 5 del citato art. 72, il predetto piano doveva essere approvato dai comuni che intendessero prevedere nuove attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della l.r. 2/2015. Decorso detto termine, il piano deve essere approvato unitamente al nuovo PGT.

Per come è formulata, la norma regionale non consente, decorso il termine indicato (scaduto il 6 agosto 2016), di approvare il piano per le attrezzature religiose separatamente da un nuovo strumento di pianificazione urbanistica (PGT o variante generale).

## **Attrezzature esistenti**

Il comma 8 dell'art. 72 della l.r. 12/2005 (come sostituito dalla l.r. 2/2015) prevede che *"le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della l.r. 2/2015 (ovvero, al 6 febbraio 2015)."*

La norma appare chiara e riferita esplicitamente alle sole attrezzature esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 2/2015, non anche a quelle già previste dal PGT alla stessa data.

## **Strutture temporanee**

Anche nell'esercizio di attività con finalità religiose e di culto si può configurare la necessità di disporre di strutture cd. temporanee ovvero di *"opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità"* (art. 6, comma 1, lettera e bis), d.p.r. 380/2001). Infatti, poiché la normativa vigente non specifica la natura delle necessità da soddisfarsi in via temporanea, si ritiene che tali disposizioni siano applicabili anche alle strutture religiose, *"fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia"* (alinea dell'art. 6, comma 1, d.p.r. 380/2001).

Tali opere possono essere eseguite senza titolo abilitativo, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione, e permangono fino al cessare della necessità, andando comunque rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni.

Le opere con durata superiore ai novanta giorni richiedono, dunque, un titolo edilizio (fatti salvi gli interventi di edilizia libera di cui al d.p.r. 380/2001). Ne consegue, in caso di opere riconducibili alla realizzazione di edifici di culto o ad attrezzature destinate a servizi religiosi, l'assoggettabilità delle stesse alle norme dettate dalla l.r. 12/2005, come modificata dalla l.r. 2/2015.

Si ricorda, infine, che la funzione di sorveglianza sull'attività edilizia è in capo ai comuni (art. 27 d.p.r. 380/2001). In caso di eventuale inerzia del comune, i poteri sostitutivi per l'accertamento e la repressione dell'abuso edilizio sono posti in capo alle province o alla Città metropolitana di Milano (art. 49, comma 2, l.r. 12/2005).

Composto da 0 allegato/i

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge